



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 404 del 2025, proposto dalla Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche (FIOTO), in persona del legale rappresentante p.t., e dalle aziende Ortoteck S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Nova Salus S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e Nuova Ortopedia Lucana S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., operanti nella Regione Basilicata, rappresentate e difese dagli avv.ti Eleonora Zazza, PEC eleonorazazza@ordineavvocatitoma.org, e Fabrizio Magliaro, PEC fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org, domiciliate ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

- Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
- Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
- Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della del. G.R. n. 228 dell'8.7.2025 (pubblicata nel BUR del 16.7.2025), con la quale la Regione Basilicata ha approvato il Tariffario Transitorio Regionale, avente durata annuale comunque prorogabile, nelle more e fino all'aggiudicazione delle procedure di gara in forma centralizzata ad opera della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, facendo salve le gare già aggiudicate ed ancora attive, stabilendo le tariffe massime di acquisto dei dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicati negli Elenchi 2°, intitolato "Ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato", e 2b, intitolato "Ausili di serie pronti per l'uso", dell'Allegato 5, intitolato "Ausili su misura", al DPCM del 12.1.2017, di definizione ed aggiornamento dei Livelli Assistenziale di Assistenza ex art. 1, comma 7, D.Lg.vo n. 502/1992, che non sono stati tariffati a livello nazionale;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Considerato che, da una sommaria delibazione della fase cautelare, il provvedimento impugnato risulta affetto dai vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, atteso che in seguito all'istanza delle ricorrenti del 28.7.2025, di accesso a tutti gli atti istruttori, richiamati dal provvedimento impugnato, la Regione Basilicata con pec del 27.8.2025 ha trasmesso soltanto un file excel, accompagnato dalla nota regionale prot. 195331 di pari data 27.8.2025, con la quale viene affermato che:

-“dal mese di marzo a giugno corrente anno si sono tenuti presso la Direzione Generale per la Salute incontri di lavoro tra gli Uffici competenti di Regione, ASP e ASM in modalità mista, in presenza e da remoto”;

-“in questi incontri è stato definito un Tariffario regionale di transizione” dei dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicati negli Elenchi 2a e 2b dell’Allegato 5 al DPCM del 12.1.2017;

-“gli Uffici della Regione, ASP e ASM hanno lavorato su file excel, come da allegato, salvando di volta in volta il lavoro elaborato, senza verbali, ma con rilevazione delle presenze”;

-“il lavoro si è svolto, esaminando e verificando, codice per codice, gli Elenchi 2a e 2b dell’Allegato 5 al DPCM del 12.1.2017, comparandoli, con alcune delle esperienze regionali già esistenti e deliberate, e con procedure di gare sottosoglia, indette e concluse dall’ASP e dall’ASM, e da altre Regioni”;

Ritenuto che, in mancanza dei verbali nei quali sono stati indicati i criteri utilizzati per la determinazione della tariffe non è possibile ricostruire il percorso logico e valutativo posto a base di tale determinazione, atteso che, a fronte delle diverse tariffe prese in esame a fini comparativi (relative a talune regioni limitrofe) non è possibile comprendere in base a quale criterio sia stata stabilita ogni singola tariffa, tenuto conto che vi sono importanti scostamenti rispetto a quelle adottate dalle altre regioni prese in considerazione ai fini del confronto, e soprattutto dalle precedenti tariffe adottate dalla Regione Basilicata, tanto da giustificare la censura di incongruità delle nuove tariffe da applicarsi in via transitoria in attesa dello svolgimento delle gare;

Ritenuto, inoltre, che sussiste il requisito del *periculum in mora*, in quanto il notevole scostamento tra le nuove tariffe e quelle precedenti, in presenza dei rilevati vizi istruttori e motivazionali, giustifica la valutazione di incongruità dedotta dalla ricorrente e, conseguentemente, comporta l’accoglimento dell’istanza cautelare al fine di evitare il rischio, paventato nel ricorso, del blocco del sistema protesico in danno dei pazienti;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;

Atteso che, peraltro, sussistono giusti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese relative alla fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dell'impugnata Del. G.R. n. 228 dell'8.7.2025 e fissa l'Udienza Pubblica dell'11.2.2026.

Spese irripetibili.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri

IL SEGRETARIO